

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) -
Richiesta di protezione internazionale - Dichiarazione di
omosessualità - Valutazione sulla credibilità del racconto -
Affermazioni sulle modalità di espressione della inclinazione sessuale
- Irrilevanza - Fondamento - Conseguenze - Riscontri oggettivi dei
fatti narrati - Necessità.

In tema di protezione internazionale, la valutazione sulla credibilità del racconto del richiedente che dichiara di essere omosessuale, non può essere fondata sulle modalità con cui egli abbia riferito di aver scoperto il proprio orientamento sessuale e di averlo vissuto, in modo esplicito o riservato, nel paese d'origine, atteso che la libera scelta sessuale costituisce uno dei principali profili in cui si realizza l'esplicazione della personalità umana; pertanto, non può richiedersi alla persona di inclinazione omosessuale, la quale viva nell'ambito di un contesto sociale che discrimini l'omosessualità o di un ordinamento che addirittura la preveda come reato, di assumere o non assumere una determinata condotta in ordine ad una scelta che deve rimanere libera, dovendosi piuttosto attribuire rilevanza, ai fini della credibilità del racconto, ai riscontri oggettivi dei fatti concreti narrati, prescindendo dal profilo dell'omosessualità.

Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Ordinanza n. 24397 del 09/09/2021 (Rv. 662150 - 01)

Corte

Cassazione

24397

2021